CAMERA DEI DEPUTATI N. 1933-A

RELAZIONE GENERALE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(Relatore: **GARESIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 novembre 1992 (v. stampato Senato n. 669)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE E PER GLI AFFARI REGIONALI

(COSTA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 novembre 1992

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno

Presentata alla Presidenza il 9 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno » (Atto Camera n. 1933) – presentato dal Governo il 5 ottobre 1992 e approvato in prima lettura dal Senato il 18 novembre 1992 – mira a recepire e a consentire di dare attuazione, entro il 31 dicembre 1992, alle direttive necessarie alla realizzazione del mercato unico, ed il cui termine ultimo di applicazione è anteriore al 1° gennaio 1993.

Il disegno di legge in questione recepisce 34 direttive comunitarie, la maggior parte delle quali erano già inserite nel disegno di legge comunitaria presentato al Senato – ai sensi legge 9 marzo 1989, n. 86 (« legge La Pergola ») – il 3 marzo 1992 (A.S. n. 3241), successivamente decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere, e non più ripresentato dal Governo nel corso dell'attuale legislatura.

Nell'imminenza del completamento del mercato unico, il Governo ha ritenuto opportuno, invece, presentare un disegno di legge « ad hoc », con l'intento dichiarato di arrivare, entro 31 dicembre 1992, all'attuazione di tutte le direttive comunitarie « mercato interno » che scadono a quella data. « In un secondo tempo – come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge –, peraltro alquanto ravvicinato, verrà presentato il disegno di legge comunitaria 1992, nel quale verranno previsti congegni di trasposizione delle direttive non ricomprese tra quelle relative all'entrata in funzione del Mercato unico.

L'impianto del disegno di legge in oggetto – che consta di 26 articoli, due dei quali introdotti nel corso dell'esame al Senato – si presenta del tutto simile a quello delle due leggi comunitarie finora approvate dal Parlamento: la legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990) e la legge 12 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991); in particolare esso mutua dalla legge comunitaria il sistema di recepimento delle direttive, prevedendo che esse siano attuate parte con atto amministrativo, parte in via regolamentare, parte con decreto legislativo delegato ed alcune, infine, per normazione diretta. Non si tratta, quindi, di una semplice delega legislativa al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materie specifiche, come è stato da ultimo il caso della legge n. 69 del 1990 (direttive comunitarie in materia societaria) e della legge n. 212 del 1990 (direttive comunitarie in materia di sanità e protezione dei lavoratori); nel caso di specie solo alcune delle direttive sono, come si è già notato, oggetto di delega legislativa, mentre per le altre si provvede direttamente, sulla falsariga di quanto dispongono gli articoli 3-5 delle legge 9 marzo 1989, n. 86 (« legge La Pergola ») sul contenuto della legge comunitaria.

Si tratta, dunque, di un provvedimento « sui generis », con il quale si tenta di conciliare l'esigenza di rapidità di attuazione delle direttive oggetto del recepimento, con l'opportunità di evitare di allontanarsi eccessivamente dal sistema impostato dalla « legge La Pergola »: restando all'interno della « filosofia procedurale » di questa legge, si è voluto varare un disegno di legge che non fosse subordinato ai vincoli – temporali e procedimentali – da essa imposti.

L'articolo 1, comma 1, conferisce al Governo la delega ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, i decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli

allegati A e B del disegno di legge: rispetto alle due leggi comunitarie, tale articolo si caratterizza per il termine abbreviato della scadenza della delega legislativa, atteso che esso è stato normalmente fissato in un anno dall'entrata in vigore della legge; peraltro la durata della delega è anche per le leggi comunitarie, del tutto discrezionale; vale a dire che la « legge La Pergola » non fissa i limiti precisi per la durata della delega, la cui definizione è prerogativa ultima del Parlamento. Il Senato ha, comunque, deciso di non modificare il termine previsto dal Governo, in considerazione della peculiarità del provvedimento.

Quanto agli allegati A e B, essi si differenziano – secondo la tipologia ormai propria delle leggi comunitarie – per il fatto che in B sono elencate le direttive – già ricomprese in A – per la cui attuazione sono emanati schemi di decreti legislativi che devono essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Anche in questo caso si tratta di una disposizione non contemplata dalla « legge La Pergola », ma che, introdotta in occasione dell'esame parlamentare delle legge comunitaria per il 1990, è stata successivamente ripresa – sempre per iniziativa parlamentare – anche nella legge comunitaria per il 1991; essa garantisce al Parlamento di esercitare un controllo preventivo su schemi di decreto per l'attuazione di direttive giudicate di particolare rilievo. Nel caso del provvedimento in oggetto, è stato lo stesso Governo a presentare direttamente un Allegato B, inserendo in esso una sola direttiva (91/477:acquisizione e detenzione delle armi); a questa il Senato ne ha aggiunta un'altra, originariamente ricompresa nell'Allegato A (90/604: conti annuali e conti consolidati delle piccole e medie società). Sempre rispetto alle direttive dell'Allegato B, si osserva che il comma 3 dell'articolo 1 fissa in *venti giorni* dalla trasmissione il termine accordato a Camera e Senato per esprimersi sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione; decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati. Anche in questo caso si tratta di un termine discrezionalmente determinato dalla legge secondo quanto previsto dalla legge 400/88. Peraltro precedenti due leggi comunitarie hanno fissato tali termini in *60 giorni* dalla trasmissione alle Camere dello schema di decreto.

L'articolo 2 reca i criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa, e riproduce letteralmente (fatti salvi i limiti di ammenda, innalzati a 200 milioni) il testo dell'articolo 2 della legge comunitaria per il 1991. Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto un comma, che riproduce il soppresso comma 3 dell'articolo 3: questo coordinamento legislativo è stato reso necessario dal trasferimento della direttiva 91/368 dall'Allegato C (attuazione in via regolamentare) all'Allegato A (attuazione per delega).

L'articolo 3 del provvedimento riguarda l'attuazione di direttive in via regolamentare, analogamente a quanto avviene per l'articolo 3 della « comunitaria 1990 » e per l'articolo 3 della « comunitaria 1991 »: a differenza delle leggi comunitarie, però, in questo caso la disciplina è dettata direttamente dal provvedimento, senza far riferimento alla « legge La Pergola ». Questa, infatti, impone obblighi precisi – sia di natura temporale sia di natura procedurale per l'attuazione in via regolamentare di direttive comunitarie: in particolare l'articolo 4 prevede che, prima dell'emanazione del regolamento, il relativo schema è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che devono esprimersi nel termine di 40 giorni; inoltre, il regolamento deve essere adottato entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria, ed in questo caso il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro 40 giorni dalla richiesta. Presentando un disegno di legge « ad hoc », il Governo ha potuto « aggirare » i limiti sopra definiti, disciplina specificamente l'attuazione in via regolamentare: il comma 2 dell'articolo 3 disponeva, infatti, che i regolamenti fossero *emanati entro il 31 dicembre 1992*, secondo le procedure indicate dall'articolo 17 delle legge 23

agosto 1988, n. 400, *omesso il parere del Consiglio di Stato*. Il Senato ha, però, parzialmente modificato la norma in questione, disponendo che il parere del Consiglio di Stato venga emesso entro 20 giorni dall'invio dello schema di regolamento.

L'articolo 4 concerne l'attuazione di direttive in via amministrativa (allegato D) e prevede – diversamente e in aggiunta all'articolo 4 della comunitaria '91 – che i relativi provvedimenti siano comunicati al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

L'articolo 5 reca una modifica alla legge comunitaria per il 1991, riducendo da 60 a 20 i giorni previsti da quella legge per l'esame degli schemi di decreto da parte delle Commissioni parlamentari: in tal modo viene uniformata la disciplina a quella prevista dal nuovo disegno di legge. Peraltro, il Senato ha soppresso una norma in base alla quale i regolamenti di cui all'articolo 3 della stessa legge comunitaria per il 1991, necessari per l'attuazione del mercato interno, avrebbero potuto essere emanati anche in mancanza del parere del Consiglio di Stato.

Gli articoli da 6 a 22 dettano i criteri di delega per l'attuazione di 23 direttive: rispetto al testo originario del Governo, il Senato ha apportato alcune modifiche. Da una parte ha accresciuto il numero delle direttive oggetto della delega legislativa, portandole da 18 a 23: in origine, infatti, le direttive 91/263, 91/368, 91/492, 91/497 e 91/498 erano rimprese nell'Allegato C, e avrebbero quindi dovuto essere attuate in via regolamentare; il Senato le ha inserite nell'Allegato A, dettando per tre di esse i relativi criteri di delega (direttiva 91/263: articolo 6; dirr. 91/497 e 91/498: articolo 19).

D'altra parte, il Senato è intervenuto anche per modificare o dettagliare i criteri di delega fissati dal Governo: particolarmente incisivo è stato l'intervento sugli articoli 8, 9 e 11.

L'originario articolo 8 (criteri di delega per l'attuazione della direttiva 92/30 relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, è stato interamente sostituito con un nuovo testo che si richiama puntualmente alle norme della direttiva.

L'articolo 9 (criteri di delega per l'attuazione della direttiva 91/477, in materia di acquisizione e detenzione di armi) è stato modificato in modo da rendere meno stringenti i vincoli posti al commercio delle armi.

L'articolo 11 dà attuazione diretta alla direttiva 92/13 (procedure di ricorso per gli appalti nei settori esclusi), disponendo tra l'altro l'applicazione degli articoli 12 e 13 della legge comunitaria per il 1991 (procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture) anche alle procedure di appalti dei settori esclusi, disciplinate alla direttiva 90/531; di tale direttiva, recepita dall'articolo 14 della legge comunitaria 1991, non è ancora stato emanato il decreto di attuazione; di conseguenza, per esigenze di coordinamento, il comma 5 dell'articolo 11 dispone che il decreto legislativo di attuazione della 90/531 potrà recare anche ulteriori disposizioni rispetto a quelle dettate dallo stesso articolo 11 per l'attuazione della direttiva 92/13. Il risultato di questa « combinazione » normativa è che la direttiva 92/13 potrà avere un'attuazione concorrente, per normazione diretta e per delega. Il Senato ha modificato il comma 1 e soppresso il comma 2 di quest'articolo. Al comma 1 è stato previsto che gli articoli 12 e 13 della legge comunitaria per il 1991 si applichino alle procedure di appalto dei soli enti costituiti in forma di società per azioni; il comma 2 prevedeva, invece, il risarcimento del danno per costi di preparazione di un'offerta e di partecipazione ad una gara cagionato da violazione di norme comunitarie o interne.

Il nuovo articolo 19, introdotto dal Senato, detta i criteri di delega per l'attuazione delle direttive 91/497 e 91/498 (scambi intracomunitari di carni fresche), trasferite dall'Allegato C all'Allegato A.

L'articolo 23 introduce modifiche dirette ad adeguare la normativa interna sulla commercializzazione dello zucchero, in seguito ad osservazioni formulate dalla Commissione CEE sulla base di un ricorso inoltrato contro lo Stato italiano: si tratta, in sostanza, di ostacoli alla commer-

cializzazione degli zuccheri comportati dalla norma italiana che prevede l'assoggettsmento a bolletta di accompagnamento di quantità di zucchero superiori a 10 chilogrammi; dando seguito ai rilievi mossi, si provvede a modificare le disposizioni relative.

L'articolo 24, invece, riguarda la produzione della birra, ed introduce le disposizioni necessarie a modificare l'ordinamento interno, in seguito ad una pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità europee. Questa, infatti, con sentenza del 4 giugno 1992, ha riconosciuto l'incompatibilità con gli articoli 30 e 36 del Trattato CEE (libera circolazione delle merci) della normativa italiana che vieta la messa in commercio di birre importate da un altro Stato membro se contengono un quantitativo di anidride solforosa superiore a 20 mg. per litro: di conseguenza si provvede ad apportare le opportune modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.

L'articolo 25 prevede l'abolizione, dal 1° gennaio 1993, dei controlli sulle merci in transito alle frontiere comunitarie. L'articolo intende fornire, attraverso una normazione diretta, un mezzo legislativo capace di garantire l'apertura delle frontiere intracomunitarie, come richiesto dall'articolo 8A del Trattato CEE (introdotto dall'Atto unico europeo del 1986), e come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'illegittimità di vari controlli su merci che dovrebbero circolare secondo norme già armonizzate; dato che la molteplicità delle merci che attraversano le frontiere comunitarie rende quasi impossibile individuare caso per caso le singole fonti normative nazionali, il Governo ha ritenuto preferibile fissare in via generale il principio della soppressione dei controlli esistenti. Giova, peraltro, ricordare che la Commissione CEE, per parte sua, ha già avviato una procedura contenziosa nei confronti degli Stati membri, preludio di una vera e propria procedura di infrazione, secondo l'articolo 169 del Trattato, diretta contro gli Stati membri ritardatari.

L'articolo 25-*bis*, introdotto dal Senato, reca modifiche alla legge comunitaria per il 1991, inserendo nell'Allegato 8 le direttive di cui all'articolo 43 di quella legge: ciò significa che gli schemi dei decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 (sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro) dovranno essere trasmessi alle Camere, perché le Commissioni permanenti competenti per materia esprima o su di essi il loro parere. Il termine per l'espressione del suddetto parere è ridotto da 60 a 20 giorni, in analogia con quanto disposto dall'articolo 5 del provvedimento in oggetto.

L'articolo 26, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, abbrevia i termini della vacatio legis, disponendo l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In sintesi, con il provvedimento vengono recepite 34 direttive, delle quali 23 dovranno essere attuate per delega legislativa, 7 in via regolamentare, 3 in via amministrativa; una di esse e parzialmente attuata per normazione diretta.

Quanto alle direttive da attuare per delega, si ricorda che per tre di esse, la 91/477 (controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi), la 91/604 (conti annuali e conti consolidati delle piccole e medie società) e la 92/30 (vigilanza sugli enti creditizi) è previsto che il relativo schema di decreto di attuazione sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia: di conseguenza sono le uniche direttive inserite nell'allegato B.

Si può notare, inoltre, che due delle direttive sui controlli veterinari, la 91/629 (protezione dei vitelli) e la 91/630 (protezione dei suini), per la cui attuazione l'articolo 17 detta i criteri di delega, devono essere attuate entro il 31 dicembre 1993: esse, quindi, non rispondono al criterio organico ispiratore del disegno di legge (direttive « mercato unico » con scadenza 31 dicembre 1992). Per contro si può rilevare che 4 direttive « mercato unico » da recepire prima del 1° gennaio 1992 non compaiono tra le 34 incluse nel disegno di

legge. Infatti, secondo i dati contenuti nella settima relazione della Commissione CEE al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del Libro Bianco relativo al completamento del mercato interno (COM (92/383), l'Italia risulta inadempiente rispetto al recepimento delle direttive 91/498 (immissione sul mercato di carni fresche), 92/33 (commercializzazione dei materiali di moltiplicazione degli ortaggi), 92/34 (commercializzazione dei materiali di moltiplicazione degli alberi da frutta) e 92/53 (omologazione dei veicoli a motore): tali direttive vengono tutte a scadenza il 31 dicembre 1992.

* * *

Questo, in sintesi, è il contenuto del provvedimento in esame.

Un provvedimento atteso e necessario, se si vuole dare seguito in concreto all'impegno assunto di dar vita nel 1993 al mercato unico. E dopo le vicende che hanno colpito il processo di ratifica del Trattato di Maastricht – i cui effetti al momento non è dato di prevedere – ogni forza politica che si dichiari responsabile non può consentire l'ulteriore sfilacciamento del tessuto comunitario che si produrrebbe con una deroga del termine previsto per l'entrata in vigore del mercato unico.

Occorre anche tener presente che in questo momento la Comunità europea è particolarmente sensibile alle modalità di partecipazione dell'Italia al concerto comunitario in vista della positiva definizione della pratica di richiesta di un prestito dell'ammontare di 14 mila miliardi.

Bisogna dunque fare ogni sforzo affinché questo provvedimento venga approvato al più presto.

È per queste considerazioni che la Commissione speciale avrebbe preferito mantenere fermo il testo del Senato evitando di introdurre modifiche, al di là di ogni valutazione di merito in ordine agli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore.

Peraltro, come è noto, le norme regolamentari che disciplinano il procedimento di esame del disegno di legge comunitaria impone significativi limiti al potere referente della Commissione speciale: in particolare, per ciò che concerne gli emendamenti delle Commissioni di merito, essi sono da intendersi automaticamente accolti, senza ulteriori deliberazioni salvo che la Commissione speciale per le politiche comunitarie non ritenga di doverli respingere in ragione di due esclusivi parametri: l'incompatibilità con la normativa comunitaria o esigenze di coordinamento generale. Come è emerso anche dal dibattito in Commissione, si tratta di un procedimento da ripensare in quanto appare del tutto irrazionale che la Commissione competente in sede referente sia costretta ad incorporare nel testo da sottoporre alla decisione dell'Assemblea disposizioni che ritiene – nel merito o nel metodo – contrastanti con le finalità fondamentali del provvedimento: tanto più contraddittorio è il ruolo della Commissione quando si pensi alla funzione depotenziata che essa svolge nel corso dell'esame in Assemblea laddove potrebbe trovarsi a interloquire con le proposte del Governo avendo una forte limitazione delle proprie capacità di iniziativa e di decisione sul testo.

Allo stato, comunque, la Commissione non ha potuto che incorporare nel testo gli emendamenti delle Commissioni provvedendo però contestualmente a ridurre da 20 a 10 giorni il termine per l'espressione dei pareri parlamentari previsti dal comma 3 dell'articolo 1: in tal modo, almeno sul piano teorico, anche in caso di modifica del testo da parte della Camera sarebbe ancora possibile rispettare il termine del 31 dicembre 1992.

Spetterà comunque all'iniziativa del Governo e alla decisione dell'Assemblea valutare se – come io ritengo – debbano essere in ogni caso privilegiate le ragioni dell'urgenza e l'obiettivo di adempiere con puntualità agli impegni comunitari.

GIUSEPPE GARESIO, *Relatore*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al Mercato interno).	*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al Mercato interno).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B* della presente legge.	1. *Identico.*
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.	2. *Identico.*
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, delle osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.	3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro **dieci** giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, delle osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.
ART. 2.	ART. 2.
(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).	*(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).*
1. In aggiunta agli specifici criteri e princìpi direttivi contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli indicati in altre	*Identico.*

disposizioni della presente legge, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire 200 milioni; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni sta-

tali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate:

a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, relative agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, modificata dalla direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976;

b) con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie:

1) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593, relativo alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere;

2) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 594, relativo alle strutture di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere;

3) decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, relativo ai carrelli semoventi per movimentazione.

ART. 3. *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).*	ART. 3. *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).*
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* della presente legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato è emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.	*Identico.*
ART. 4. *(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).*	ART. 4. *(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).*
1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* della presente legge. 2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.	*Identico.*
ART. 5. *(Accelerazione di procedure).*	ART. 5. *(Accelerazione di procedure).*
1. Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « venti giorni ».	*Identico.*
ART. 6. *(Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega).*	ART. 6. *(Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega).*
1. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che	*Identico.*

abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite nel decreto stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE.

ART. 7.

(Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sarà prevista la nullità di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;

b) alla Società italiana degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;

c) saranno previste la facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore;

d) sarà previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonché l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimo-

ART. 7.

(Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega).

Identico.

zione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.

ART. 8.

(Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) disciplinare il « gruppo creditizio » in conformità delle definizioni ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo;

b) contenere il complesso delle esclusioni del consolidamento consentite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva;

c) includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale anche la detenzione del controllo sull'Assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo;

d) estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia di vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie;

e) stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le autorità competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi creditizi operanti in più Paesi;

f) prevedere il recepimento delle norme tecniche con provvedimenti del Ministro del tesoro, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.

ART. 8.

(Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega).

Identico.

2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per quanto compatibili con la predetta direttiva; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.

ART. 9.

(Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi e sentita la Commissione consultiva centrale delle armi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dalla legge 16 luglio 1982, n. 452:

a) istituire su richiesta dell'interessato la « carta europea d'arma da fuoco », quale documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonché gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore;

b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere *c)* e *d)*;

c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione preventiva all'acquisto;

ART. 9.

(Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega).

Identico.

d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonché di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilità di concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'articolo 12 della direttiva medesima;

e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalità di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: « e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ».

ART. 10.

(Società: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) elevare gli importi previsti nell'articolo 2435-*bis*, primo comma, lettere *a)* e *b)*, del codice civile entro i limiti di cui all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 90/604/CEE;

b) disporre che le società le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2), del codice civile, prevista dall'articolo 2435-*bis* del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;

c) consentire alle società indicate nell'articolo 2435-*bis* del codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE, come sostituito dall'articolo 5 della direttiva 90/604/CEE;

d) prevedere che le società indicate nell'articolo 2435-*bis* del codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'articolo 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'articolo 6 della direttiva 90/604/CEE;

ART. 10.

(Società: criteri di delega).

Identico.

e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;

f) consentire a tutte le società di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.

ART. 11.

(Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE).

1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.

2. La lettera *c)* dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, non si applica.

3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE è rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione composta da persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La commissione è formata da un componente legale, che la presiede, un componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza oneri per il bilancio dello

ART. 11.

(Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE).

1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti aggiudicatori, anche costituiti in forma di società per azioni, di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.

2. Nelle procedure di cui al comma 1, è risarcibile il danno per costi di preparazione di una offerta e di partecipazione ad una gara cagionato da violazione di norme comunitarie in materia di appalti o di disposizioni statali o regionali che ad esse hanno dato attuazione; l'impresa richiedente il risarcimento ha l'onere di provare soltanto l'ammontare dei costi, i fatti dai quali risulta la violazione delle predette norme o disposizioni e che, in assenza della violazione, avrebbe concretamente potuto ottenere l'aggiudicazione.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Stato, ed è indipendente da qualsiasi autorità statale, regionale o locale.

4. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, può recare anche ulteriori disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.

5. *Identico.*

ART. 12.

(Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati dalla predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva medesima;

b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione *intracomunitaria degli strumenti* metrici, eccettuate quelle aventi natura e rilevanza tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunità europee saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 12.

(Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega).

ART. 13.

(Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) saranno indicate le quantità minime dei farmaci che i grossisti devono

ART. 13.

(Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega).

Identico.

tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestività delle consegne;

b) sarà adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilità di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanità;

c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attività dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;

d) sarà disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attività di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarità di tali prodotti;

e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanità.

ART. 14.

(Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovrà prevedere tutte le categorie enunciate dall'articolo 2 della direttiva, con possibilità di ulteriori distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria;

b) con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica, in relazione alla particolare pericolosità degli stessi, potranno essere stabilite specifiche modalità, sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;

c) in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

ART. 14.

(Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega).

Identico.

ART. 15.	ART. 15.
(Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega).	*(Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega).*
1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	*Identico.*
a) sarà esclusa la possibilità di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi odiciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;	
b) sarà previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;	
c) sarà confermata la possibilità di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalità previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.	
ART. 16.	ART. 16.
(Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega).	*(Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega).*
1. L'attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	*Identico.*
a) la pubblicità presso il pubblico, salvo eccezioni tassativamente indicate, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanità, con procedure e modalità che potranno essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;	
b) saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovrà essere sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di esperti prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie,	

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della quale dovrà essere disciplinata la composizione, con la previsione di un numero di membri non superiore a quindici;

c) sarà confermato il divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve eventuali campagne di vaccinazioni approvate dal Ministero della sanità;

d) la disciplina della pubblicità presso gli operatori sanitari dovrà contenere norme specifiche sui farmaci vendibili senza presentazione di ricetta medica;

e) dovranno essere stabilite le condizioni per i contributi finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni scientifici attinenti, anche indirettamente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio scientifico da istituire presso ogni azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva;

g) per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicità presso il pubblico e presso operatori commerciali saranno previste, oltre a sanzioni di carattere penale, conseguenze amministrative comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario teraupetico del Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.

ART. 17.

(Controlli veterinari: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, 91/493/CEE del Consiglio, del 22 lu-

ART. 17.

(Controlli veterinari: criteri di delega).

Identico.

glio 1991, 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a garantire la salute umana, la sanità e il benessere animale, la salubrità della produzione di origine animale, l'igiene delle strutture zootecniche e dell'ambiente;

b) prevedere, attraverso la loro semplificazione, procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) individuare sistemi di controllo più efficaci per il benessere e la protezione degli animali, misure anche più vigorose e sanzioni amministrative e penali in armonia con le disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento interno;

d) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e modalità di amministrazione del personale e di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di perequazione, razionalità ed economicità disponendo ove necessario atti di indirizzo e coordinamento delle regioni.

ART. 18.

(Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute;

b) prevedere l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;

c) stabilire le modalità di collaborazione dei servizi sanitari e veterinari competenti in base alle leggi regionali ai fini degli accertamenti dell'idoneità degli stabilimenti;

ART. 18.

(Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega).

Identico.

d) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo;

e) prevedere le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del testo della direttiva 77/99/CEE allegato alla predetta direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale, secondo i seguenti criteri:

1) per l'individuazione degli opifici oggetto di deroga dovrà farsi riferimento alla quantità di materia prima carnea lavorata in un anno, da individuarsi nel limite massimo di cinquecento tonnellate; tale limite è ridotto del 50 per cento per gli stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto;

2) gli opifici di cui al numero 1) dovranno comunque essere in possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati A e B della citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti:

2.1) requisiti indicati dall'allegato B, capitolo I;

2.2) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera *g)*, per *quanto riguarda i rubinetti*, e punto 11, per sostituirvi gli armadi agli spogliatoi;

2.3) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 3, relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti; in tal caso, tuttavia, lo stabilimento, qualora vi vengano effettuati magazzinaggi, dovrà disporre di locali o dispositivi per il magazzinaggio, se del caso refrigerati, di cui almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti;

f) prevedere l'esclusione dall'applicazione della citata direttiva 77/99/CEE, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti a base di carne o di

altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori artigiani che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.

ART. 19.

(Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva 64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovrà farsi riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantità di capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unità alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad una quantità di *materia prima carnea non inferiore* alle sei tonnellate alla settimana, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 13, secondo capoverso, della citata direttiva 64/433/CEE;

b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà farsi riferimento al mercato nazionale, purché il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.

ART. 19.

(Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega).

Identico.

ART. 20.

(Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, sarà

ART. 20.

(Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega).

Identico.

informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;

b) prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

c) stabilire le modalità di collaborazione con il Ministero della sanità dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.

ART. 21.

(Animali di razza: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli animali di razza, attraverso la istituzione di libri genealogici o registri anagrafici;

b) istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici per specie che si riveleranno di interesse zootecnico;

c) prevedere il riconoscimento delle associazioni di allevatori od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici;

d) prevedere i criteri di iscrizione o di registrazione degli animali da compagnia nei relativi libri genealogici o registri anagrafici;

e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;

f) prevedere il certificato per la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;

g) rispettare la libertà di commercializzazione all'interno dei paesi comunitari

ART. 21.

(Animali di razza: criteri di delega).

Identico.

degli animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, evitando qualsiasi discriminazione in relazione alla provenienza degli stessi, fatti salvi i motivi di ordine sanitario.

ART. 22.

(Piante ornamentali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;

b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie;

d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

ART. 22.

(Piante ornamentali: criteri di delega).

Identico.

ART. 23.

(Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie;

ART. 23.

(Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega).

Identico.

b) articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;

c) regolamentare le attività da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorità centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del « passaporto delle piante »; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.

ART. 24.

(Zucchero).

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole: « in quantità superiore a chilogrammi 10 » sono sostituite dalle seguenti: « in quantità superiore a chilogrammi 50 »; le parole: « dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine » sono sostituite dalle seguenti: « del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio »; le parole: « a madre e tre figlie » sono sostituite dalle seguenti: « a madre e due figlie »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'Ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. L'invio può avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il

ART. 24.

(Zucchero).

Identico.

prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o spedizioniere. »;

c) nei commi 3 e 4, la parola: « spedítore » è sostituita dalla seguente: « spedizioniere »;

d) nel comma 7, le parole: « di sostanze zuccherine » sono sostituite dalle seguenti: « dei prodotti sopramenzionati ».

ART. 25.

(Birra).

1. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituita dalla seguente:

« *c)* aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera *g)*, e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; ».

2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge ».

ART. 26.

(Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, fatte salve le disposizioni emanate in attuazione di norme comunitarie, è abrogata ogni altra disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa del loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.

ART. 27.

(Igiene e sicurezza del lavoro).

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992,

ART. 25.

(Birra).

Identico.

ART. 26.

(Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie).

Identico.

ART. 27.

(Igiene e sicurezza del lavoro).

Identico.

n. 142, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese nell'allegato A della legge stessa.

ART. 28.

(Entrata in vigore della legge).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 28.

(Entrata in vigore della legge).

Identico.

ALLEGATI

(Testo del disegno di legge)

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.

Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i princìpi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.

Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.

(Testo della Commissione)

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

Identica.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

(Testo del disegno di legge)

Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE.

Direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

(Testo della Commissione)

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(Testo del disegno di legge)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI

Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società, nonché la pubblicazione dei conti in ECU.

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

(Testo della Commissione)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI

Identica.

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.

Identica.

Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.

(Testo del disegno di legge)

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

(Testo della Commissione)

Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

Identica.

(Testo del disegno di legge)

ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

Direttiva 91/69/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina.

Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

Direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992, che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

(Testo della Commissione)

ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

Identico.

(Testo del disegno di legge)

ALLEGATO D
(Articolo 4, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA

Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Direttiva 92/7/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

Quattordicesima Direttiva 92/8/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1992, che adegua al processo tecnico gli allegati III, IV, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

(Testo della Commissione)

ALLEGATO D
(Articolo 4, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA

Identico.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI DI SETTORE

I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Relatore: TISCAR

La I Commissione Affari costituzionali:

esaminato il disegno di legge n. 1933 (Disposizioni in materia di direttive comunitarie relative al Mercato interno) per le parti di sua competenza;

concordando sull'opportunità di prevedere procedure più brevi per la conclusione del procedimento di attuazione delle direttive comunitarie, così come delineate in particolare dall'articolo 5 del disegno di legge, in base al quale il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi da parte delle Commissioni parlamentari competenti è ridotto a venti giorni rispetto al termine di sessanta giorni previsto dalla legge comunitaria per il 1991;

concordando altresì con la disciplina relativa alla attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare, prevista in particolare dall'articolo 3 del disegno di legge;

rilevata la necessità che il Governo assicuri il completo adeguamento dell'ordinamento interno, anche sotto il profilo istituzionale, alle direttive comunitarie, sia tramite decreti legislativi sia in via regolamentare ed amministrativa;

rilevata altresì la necessità che venga assicurata la piena attuazione delle direttive comprese nelle leggi comunitarie per il 1990 e per il 1991 in modo da recuperare il ritardo accumulato nell'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

II COMMISSIONE

(GIUSTIZIA)

Relatore: Roberto PAGGINI

La II Commissione Giustizia:

esaminato il disegno di legge n. 1933, recante disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

VIII COMMISSIONE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

Relatore: RINALDI

La VIII Commissione

esaminato, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge n. 1933, recante disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge come modificato dagli emendamenti allegati.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1933 APPROVATI DALLA VIII COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 126-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « anche alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 » *con le parole:* « anche alle procedure di appalto degli enti aggiudicatori, anche costituiti in forma di società per azioni, di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 ».

All'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nelle procedure di cui al comma 1, è risarcibile il danno per costi di preparazione di una offerta e di partecipazione ad una gara cagionato da violazione di norme comunitarie in materia di appalti o di disposizioni statali o regionali che ad esse hanno dato attuazione; l'impresa richiedente il risarcimento ha l'onere di provare soltanto l'ammontare dei costi, i fatti dai quali risulta la violazione delle predette norme o disposizioni e che, in'assenza della violazione, avrebbe concretamente potuto ottenere l'aggiudicazione.

All'Allegato B aggiungere la seguente direttiva: Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

XII COMMISSIONE

(AFFARI SOCIALI)

Relatore: TUFFI

La Commissione Affari sociali esaminato il disegno di legge: Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie al Mercato interno (669) per le parti di competenza

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che:

le direttive 91/412/CEE, 92/25/CEE, 92/26/CEE, 92/27/CEE, 92/28/CEE, 92/5/CEE, 91/497/CEE, 91/497/CEE, 91/498/CEE, 91/492/CEE, siano trasferite dall'elenco dell'allegato A all'elenco dell'allegato B, prevedendo in tal modo che gli schemi dei decreti legislativi relativi al recepimento delle predette direttive siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Si ritiene infatti che data la delicatezza delle materie trattate nelle citate direttive, sia necessario che il Parlamento sia investito dell'esame delle nuove normative al fine della verifica del pieno recepimento delle direttive da parte dei decreti legislativi;

all'articolo 16 sia aggiunta la seguente lettera:

« *h)* dovranno essere indicate le condizioni minime necessarie ad assicurare una formazione adeguata agli informatori scientifici, in conformità della prescrizione dell'articolo 8 della direttiva 92/28/CEE ».

XIII COMMISSIONE

(AGRICOLTURA)

Relatore: Franco BRUNI

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato il disegno di legge 1993, recante « Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarire relative al Mercato interno »;

rilevata la necessità che il Governo provveda per quanto di sua competenza entro il 31 dicembre 1992 al fine di consentire l'entrata in vigore delle direttive di cui agli allegati entro il medesimo termine;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente osservazione e il seguente emendamento:

si applichi anche alle direttive di cui all'allegato A la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, in modo che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive stesse siano tramessi al Parlamento per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, fermo restando che, decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: « all'allegato B » con le seguenti: agli allegati A e B.